

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMELICO NUOVO"
in breve, "ACN".

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE COMELICO NUOVO", in breve "ACN", con sede a Santo Stefano di Cadore (BL) in Piazza Roma n. 19.

Articolo 2 - Scopo




























L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

L'Associazione, costituita da cittadini liberamente associati (in questo Statuto chiamati indifferentemente Soci o Associati), non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e persegue finalità sociali, culturali, civiche e solidaristiche, nell'ambito di un piano di sviluppo comprensoriale della Valle del Comelico, coinvolgendo nella vita sociale, culturale ed economica della Valle i soggetti residenti e i non residenti.

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- promuovere e diffondere la partecipazione di soggetti residenti e non residenti, siano essi soci o non soci, nella vita sociale e culturale della Valle del Comelico, al fine di promuoverne e salvaguardarne i valori storici, culturali, linguistici, ed ambientali, anche attraverso la partecipazione attiva e propositiva a progetti, iniziative e attività;
- divulgare, attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, eventi, rassegne, i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
- svolgere attività di consulenza e collaborazione con Enti, associazioni, privati, imprese, e altri soggetti che intendano sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale, sociale e di cittadinanza attiva;
- proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali, oltre alla promozione d'iniziativa destinate all'approfondimento degli scopi statuari;
- svolgere e favorire lo svolgimento di corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi;
- organizzare e favorire l'organizzazione di eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione opera prevalentemente in Veneto e in maniera particolare nella Valle del Comelico, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria (non rivolta al pubblico), in via strumentale per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali/strumentali/connesse previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali, Comitati, i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, e che il Consiglio Direttivo riconosca come rispondenti ai principi espressi nello Statuto, nel Codice Etico, nel Regolamento di ammissione, e più in generale ai principi ispiratori dell'Associazione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia persone fisiche sia persone giuridiche, Enti di diritto privato, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

Handwritten signatures and names in a vertical column, including: Antonio, Maria, Giuseppe, Roberto, Marco, Luca, Andrea, Stefano, Paolo, Giovanni, Francesco, Alessandro, Michele, Riccardo, Simone, Mattia, Edoardo, Federico, Lorenzo, Tommaso, Gabriele, Ivan, Matteo, Andrea, Francesco, Lorenzo, Tommaso, Gabriele, Ivan, Matteo, Andrea, Francesco, Lorenzo, Tommaso, Gabriele, Ivan, Matteo.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea, variabile da tre a undici membri compreso il presidente, eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente o i vicepresidenti ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica al massimo per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Handwritten signatures and names in a vertical column, including: Francesco, Gianluca, Roberto, Pietro, Paolo, Marco, Andrea, Stefano, Paolo, Giovanni, Francesco, Alessandro, Michele, Riccardo, Simone, Mattia, Edoardo, Federico, Lorenzo, Tommaso, Gabriele, Ivan, Matteo, Andrea, Francesco, Lorenzo, Tommaso, Gabriele, Ivan, Matteo, Andrea, Francesco, Lorenzo, Tommaso, Gabriele, Ivan, Matteo.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Viene eletto tra i soci, dura in carica al massimo per un triennio e può essere rieletto.

Sono compiti del presidente:

- sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente o i vicepresidenti sostituiscono in caso di temporaneo impedimento il Presidente nelle sue funzioni, in primis nella persona del vicepresidente anziano di appartenenza all'Associazione o successivamente di età anagrafica.

Articolo 19 - Il Segretario

[Handwritten signatures and notes in a vertical column on page 6]

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano L'1.1 e terminano il 31.12 di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti e donazioni;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- f) dai beni di proprietà dell'associazione.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

[Handwritten signatures and notes in a vertical column on page 7]

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sociali, culturali, civiche e solidaristiche, nell'ambito di un piano di sviluppo comprensoriale della Valle del Comelico.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice civile e leggi applicabili. Foro competente ed esclusivo per ogni controversia sarà il Tribunale di Belluno.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente Statuto, composto da 8 pagine, viene letto firmato e sottoscritto il 5 febbraio 2022 a Dosoledo, Comelico Superiore (BL) presso il Museo Algudnei dai sig.ri:



Francesco De Bettin <i>Francesco De Bettin</i>	Elena Cesco Resia <i>Elena Cesco Resia</i>	Raffaella Pradetto Bonvecchio <i>Raffaella Pradetto Bonvecchio</i>
Raffaele De Bettin <i>Raffaele De Bettin</i>	Manuele Baldissarutti <i>Manuele Baldissarutti</i>	Lucio Eicher Clere <i>Lucio Eicher Clere</i>
Michele De Bernardin <i>Michele De Bernardin</i>	Omero De Martin Mazzalon <i>Omero De Martin Mazzalon</i>	Patrizia Pegoraro <i>Patrizia Pegoraro</i>
Maria Martini Barzolari <i>Maria Martini Barzolari</i>	Anna De Zolt <i>Anna De Zolt</i>	Sebastiano Di Rosa <i>Sebastiano Di Rosa</i>
Marco Casanova Borca <i>Marco Casanova Borca</i>	Ivano De Rigo Piania <i>Ivano De Rigo Piania</i>	Claudio Sacco Proila <i>Claudio Sacco Proila</i>
Valentino D'Ambros Rosso <i>Valentino D'Ambros Rosso</i>	Elvis Tommasini <i>Elvis Tommasini</i>	Elvio Sacco Sonador <i>Elvio Sacco Sonador</i>
Gianluigi Topran D'Azata <i>Gianluigi Topran D'Azata</i>	Luciano Sacco Sonador <i>Luciano Sacco Sonador</i>	Patrizia Eicher Clere <i>Patrizia Eicher Clere</i>
Tiziano Pulìè Conte <i>Tiziano Pulìè Conte</i>	Pamela Zambelli Tortoi <i>Pamela Zambelli Tortoi</i>	Roberta Cesco Frare <i>Roberta Cesco Frare</i>
Elvia Zandonella Maiucco <i>Elvia Zandonella Maiucco</i>	Sergio De Candido <i>Sergio De Candido</i>	Antonella Sacco Comis Dell'Oste <i>Antonella Sacco Comis Dell'Oste</i>
Valentina Baiolla <i>Valentina Baiolla</i>	Tommaso Pradetto Roman <i>Tommaso Pradetto Roman</i>	Claudia De Candido <i>Claudia De Candido</i>
Ernesto Kratter <i>Ernesto Kratter</i>	Andrea De Candido <i>Andrea De Candido</i>	Emilio De Candido <i>Emilio De Candido</i>
		Manuela De Candido <i>Manuela De Candido</i>
		Daide Zandonella Necca <i>Daide Zandonella Necca</i>

0 1 21 049769 432 9
0 1 21 049769 425 1
0 1 21 049769 426 2